

**COMUNE DI CERVIA
SETTORE FINANZE
SERVIZIO ECONOMATO-PROVVEDITORATO**

**OGGETTO: CAPITOLATO PER L’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI BROKERAGGIO DELL’ENTE**

Responsabile del procedimento: d.ssa Carlotta Landi

**Visto:
Il Dirigente Settore Finanze : d.re Guglielmo Senni**

Art.1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Il presente capitolato ha per oggetto la disciplina dell'attività di Brokeraggio assicurativo a favore del Comune di Cervia ai sensi del Dlg.vo 209/2005 (di seguito denominato codice assicurazioni) attuativo della Direttiva 2002/92/CE, per il periodo 01/01/2015-31/12/2017. Suddetta attività si configura come appalto di servizi in cui la parte preminente e qualificante si esplica principalmente attraverso le prestazioni di cui all'art.2 del presente capitolato. Tale servizio non prevede alcun onere per la sicurezza.

Art.2 – PRESTAZIONI

L'attività di brokeraggio consiste nelle seguenti prestazioni:

A)- formulazione del programma assicurativo ottimale confacente alle esigenze dell'Amministrazione mediante:

a).1 risk management: identificazione, analisi e valutazione dei rischi gravanti sull'Ente, assicurati ed eventualmente da assicurare, relativamente alle attività esercitate, al patrimonio, ecc...;

a).2 analisi delle polizze assicurative esistenti, con particolare attenzione all'individuazione di eventuali carenze di copertura, all'aggiornamento del loro contenuto, alla loro congruità economica, alle proposte per eventuali soluzioni che consentano un risparmio economico per l'Ente entro e non oltre 30 giorni dalla data di decorrenza del servizio;

Tale studio dovrà essere finalizzato alla predisposizione/definizione, entro 30 giorni dalla data di decorrenza del servizio, del programma assicurativo;

a).3 presentazione di una relazione, entro il 30/06 di ogni anno, ad eccezione del primo anno d'incarico, contenente l'analisi delle polizze e la verifica del programma assicurativo con particolare riferimento alla gestione dell'anno precedente, agli interventi effettuati e alle indicazioni delle strategie da attuare a breve e medio termine, accompagnato da una relazione sul rapporto premi/sinistri (attivi e passivi) con riferimento ad ogni polizza, contenente le proposte delle compagnie, le procedure attivate dal Broker per curare le trattative con le compagnie e le soluzioni prospettate, nonché l'elaborazione di una dettagliata statistica annuale dei sinistri occorsi che consenta una più precisa interpretazione dei fenomeni di sinistrosità.

a).4 assistenza/gestione amministrativa dei contratti di assicurazione stipulati, con segnalazione preventiva della scadenza dei premi dovuti, delle eventuali disdette. Individuazione e redazione tempestiva attraverso la presentazione di una proposta completa di un progetto ad hoc (entro e non oltre 60 giorni dal verificarsi dell'evento e, nelle ipotesi di incompatibilità con suddetto termine, entro date da concordare con l'Amministrazione) in tema di aggiornamento e revisione delle coperture assicurative a seguito dell'evolversi del mercato assicurativo, degli orientamenti giurisprudenziali e/o legislativi, dei rischi e di eventuali nuove esigenze dell'Ente, specificando anche i tempi e le procedure proposti per l'eventuale modifica dei contratti in essere e/o in scadenza.

Pagamento dei premi assicurativi in nome e per conto del mandante; il broker provvederà alla trasmissione dei premi alle Compagnie assicuratrici entro i termini necessari a garantire all'Amministrazione la continuità della copertura assicurativa. La segnalazione dovrà avvenire con almeno 45 giorni di anticipo. I pagamenti alle Compagnie assicurative dovranno essere effettuati dal Broker entro i termini per garantire l'efficacia della copertura assicurativa, previo comunque invio scritto da parte dell'Ente.

a).5/1 Per quanto riguarda la fase di gestione dei sinistri (anche di quelli già verificatesi e pendenti alla data di conferimento dell'incarico), essa dovrà consistere in assistenza ai sinistri attivi del Comune al fine di abbreviare i tempi di liquidazione dei danni con particolare cura rivolta ai tempi di celere chiusura dei danni occorsi.; assistenza e consulenza, nei sinistri passivi previo ottenimento di informazioni dalla compagnia assicuratrice (liquidati, a riserva, in corso di liquidazione, respinti.).

In particolare è richiesta:

-una valutazione semestrale dell'andamento dei sinistri in cui è coinvolto l'Ente, con produzione di un report contenente sia i dati numerici (numero dei sinistri, ammontare delle liquidazioni effettuate), sia descrittivi (natura ed andamento della sinistrosità e stato dei sinistri aperti), contenente l'elaborazione di opportune strategie per ridurre il grado e la frequenza degli eventi rilevati;

- un'analisi, per i sinistri non ancora risarciti, che consenta di valutare ogni possibile ulteriore azione entro i termini di prescrizione previsti dalla legge;

- per i sinistri passivi, nell'ipotesi di danno di entità entro la soglia di franchigia determinata in ciascuna polizza in essere, una valutazione in merito e relativa trasmissione della copia della perizia redatta dal perito incaricato dalla compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione del danneggiato, salvo successivo reintegro nei termini indicati dal contratto assicurativo; comunicazione all'Ente, se il sinistro passivo non è ritenuto risarcibile con conseguente contenzioso, almeno 30 giorni prima del termine utile per la costituzione in giudizio, del nominativo del legale indicato dalla compagnia assicurativa. Per quanto riguarda i sinistri sottofranchigia riconducibili alla polizza RCT/O, che attualmente contiene la clausola SIR, si rinvia al punto a) 5/4 ;

- 5/2 per i sinistri attivi, qualora i risarcimenti offerti siano inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici comunali, la produzione degli elementi necessari a giustificare la differenza, presentando un parere di congruità non vincolante per l'Ente;

- 5/3 costante informazione sull'andamento dell'attività giudiziaria relativa ai singoli sinistri. A conclusione del contenzioso, il broker dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale una copia del provvedimento emanato dall'Autorità Giudiziaria adita, con attestazione dell'avvenuta registrazione del medesimo ai sensi della legge vigente. Se il Comune dovesse risultare soccombente, deve essere allegata anche copia della quietanza di liquidazione di quanto determinato in sede di giudizio;

- un'applicazione web based, accessibile tramite browser, con criteri di sicurezza ed autenticazione utente attraverso user id e password, che consenta in ogni momento la visualizzazione dello stato dei sinistri dell'ente. Il sistema informatizzato, proposto dettagliatamente in sede di gara, dovrà essere reso esecutivo a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di stipulazione del contratto o dalla consegna anticipata del servizio.

In ogni caso dovranno essere fornite risposte a quesiti o informazioni sullo stato delle pratiche dei sinistri entro 3 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

- 5/4 in relazione ai sinistri si informa che, attualmente, la polizza RCT/O contiene la clausola SIR (Self-Insured Retention), in base alla quale è stata esternalizzata la gestione dei sinistri sotto-franchigia. Qualora nel corso dell'affidamento del servizio di brokeraggio, non si confermasse l'esternalizzazione della gestione dei sinistri sottofranchigia, il broker dovrà garantire anche la gestione di suddetti sinistri;

a).6 costante monitoraggio del programma assicurativo dell'Amministrazione, affinché questo conservi nel tempo la sua efficacia tecnica e l'equilibrio di costi, con predisposizione degli aggiornamenti e/o modifiche necessarie, fermo restando la necessità della preventiva autorizzazione dell'Amministrazione espressa nei modi di legge.

a).7 assistenza tecnica in tutte le fasi di preparazione e svolgimento delle eventuali gare per l'appalto di servizi assicurativi, con consegna, entro e non oltre 150 giorni precedenti la scadenza delle polizze, di una relazione contenente il cronoprogramma per il loro affidamento, la descrizione analitica delle procedure e dei requisiti di ammissione, le bozze di capitolato. Nella relazione dovranno essere evidenziate le modifiche apportate alle bozze di capitolato e dovranno essere indicate analiticamente le motivazioni di tali variazioni.

a).8 assistenza, per gli aspetti attinenti la materia assicurativa, in tutte le procedure di gara dell'Ente.

a).9 assistenza in sede di predisposizione delle poste di bilancio in materia assicurativa (entro 5gg. dalla richiesta);

a).10 formazione del personale dell'ente preposto alla gestione di tutte le attività inerenti le predette prestazioni, sui rapporti intercorrenti tra rischi e le coperture assicurative e, più in generale, sulla materia assicurativa, e sulle conseguenze economiche e di responsabilità.

a).11 periodica revisione della modulistica utilizzata per l'attivazione delle coperture assicurative e la gestione dei sinistri;

a).12 assistenza nelle problematiche di carattere assicurativo derivanti dall'attuazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro;

a).13 assistenza continua, anche telefonica con visite periodiche in loco, da concordare con l'Amministrazione, salvo questioni urgenti per le quali sarà sufficiente la richiesta di un incontro con preavviso di almeno tre giorni;

a).14 messa a disposizione di strumenti elettronici on line, per la gestione automatizzata dei contratti di assicurazione e la verifica dello stato dei sinistri, da cui si possa accedere in qualsiasi momento ad informazioni di dettaglio di ogni singola Polizza, ed in particolare:

-testo polizza;

-informazioni relativi ai dati contabili di ciascuna singola Polizza;

-elenco dei sinistri aperti su ogni singola Polizza, con possibilità di accedere ad ogni singolo sinistro;

-per rendere più fruibili i dati sopra indicati, la gestione automatizzata dovrà prevedere codifiche adeguate, da concordarsi, compatibili con le banche dati dell'Ente.

Al termine del contratto, il Broker ha l'obbligo di mettere nella disponibilità dell'Ente tutti gli archivi informatici e cartacei relativi all'esecuzione del presente servizio.

a).15 pagamento dei premi dovuti alle compagnie di assicurazione: a tal fine si precisa che il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati, prorogati e/o rinegoziati a partire dalla data di conferimento dell'incarico, avverrà esclusivamente per il tramite del broker (indicario del pagamento), il quale percepirà il pagamento del premio del Comune contraente e lo verserà all'assicuratore. Resta intesa a favore dei contraenti, la piena efficacia liberatoria del pagamento così effettuato ai sensi dell'art. 118 Dlg.vo 209/2005;

a).16. consulenza e assistenza riguardante ogni eventuale problematica emergente avente interesse o carattere assicurativi;

B) Resa di assistenza e consulenza in materia assicurativa ai sensi dell'art. 106 del codice delle assicurazioni: a seguito di richiesta dell'Amministrazione entro 15 giorni lavorativi dalla richiesta che potrà avvenire anche a mezzo mail.

In ogni caso spettano esclusivamente all'Ente:

- la valutazione finale e l'eventuale accoglimento delle proposte e dei suggerimenti del Broker;
- l'adozione dei capitoli di gara;
- la sottoscrizione dei documenti contrattuali, l'accettazione degli indennizzi così come ogni altra sottoscrizione o impegno formale;
- la designazione dei propri referenti.

Art. 3 – SITUAZIONE ASSICURATIVA DEL COMUNE DI CERVIA

Le polizze assicurative del Comune di Cervia, attualmente in corso:

POLIZZA	SCADENZA	PREMIO ANNUO	Importo imponibile annuo	Commissioni Annue
Resp. Civile Verso Terzi RCT/O	31/07/2015	312.000,00	255.214,72	25.521,47
Ass.ne Patrimonio All Risks	31/07/2015	28.500,00	23.312,88	2.331,29
RCA/ARD Veicoli Comunali	31/07/2015	47.266,41	39.224,90	1.568,99
Ass.ne veicoli Privati (ARD)	31/07/2015	5.400,00	4.757,71	475,77
Infortuni	31/07/2015	4.104,40	4.004,29	400,43
Tutela Legale	31/07/2015	19.000,00	15.946,78	1.567,00
Ass.ne Resp. Civile Patrimoniale	31/07/2015	13.608,36	11.131,58	1.113,16
A.R. GALL.ARTE-MOSTRE	22/04/2014*	250,00	250,00	20,45
INCENDIO RISCHI ORDINARI	31/07/2014	184,98	151,31	15,13

* emittenda nuova polizza presumibilmente alle stesse condizioni è inoltre attivo, in gestione diretta, un piano previdenziale:

PIANO PREVIDENZIALE P.M.		0,01	0,01	0,00
--------------------------	--	------	------	------

Si precisa che i premi annui non sono comprensivi di eventuali regolazioni premi.

Art. 4– CORRISPETTIVI

Il servizio di cui al presente capitolato non comporta per l'ente alcun onere diretto, né presente né futuro, per compensi, rimborsi o altro, in quanto, secondo uso normativo vigente nel comparto assicurativo, l'attività del broker sarà remunerata dalle compagnie assicuratrici con le quali saranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi.

I compensi del broker, resteranno ad intero ed esclusivo carico delle compagnie di assicurazioni con le quali verranno stipulati i contratti assicurativi dell'ente.

Tale remunerazione sarà determinata sulla base della percentuale di provvigione chiesta dal broker in sede di gara; tale percentuale troverà applicazione in occasione del collocamento di nuovi rischi assicurativi ovvero al momento del nuovo collocamento dei contratti esistenti successivamente alla scadenza del loro termine naturale o successivamente alla eventuale risoluzione anticipata degli stessi. Tali misure saranno indicate in sede di gara per l'acquisizione delle polizze assicurative. La remunerazione del Broker dovrà comunque essere parte dell'aliquota riconosciuta dalla compagnia aggiudicataria alla propria rete di vendita diretta. Non potrà, pertanto, rappresentare un costo aggiuntivo per l'Ente e verrà percepita dal Broker sotto forma di ritenuta sui premi di assicurazione all'atto del pagamento dei medesimi.

Alle compagnie potrà essere richiesto espressa dichiarazione/documentazione riguardante la percentuale di premio riconosciuta al broker e quella residuale eventualmente spettante alla propria rete di vendita.

Nessun compenso potrà essere richiesto nel caso in cui l'Ente non ritenga di procedere alla stipula dei contratti d'assicurazione.

Art.5 – OBBLIGHI DEL BROKER

Il Broker, oltre a quanto previsto dal codice assicurazioni e dai Regolamenti IVASS, si impegna, in particolare, a:

- impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria;
- svolgere l'incarico alle condizioni di cui al presente capitolato, al bando di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse dell'Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite;
- garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura di rischi insiti nell'attività dell'Ente;

- non intrattenere rapporti diretti con uffici comunali diversi da quelli designati come referenti dell'Amministrazione;
- mettere a disposizione dell'amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
- fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione comunale;
- assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente incaricato al fine di garantire il pieno e completo passaggio delle competenze e a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio dell'incarico di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data;

Sono a carico del Broker tutte le spese e gli oneri necessari per l'espletamento del servizio e tutti i rischi connessi all'esecuzione del servizio. Nel caso di mancata stipula delle polizze di assicurazione da parte dell'Ente, non è dovuto al broker il rimborso delle spese relative alle prestazioni di cui all'art.4 del presente capitolato.

L'impresa dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti: le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di settore e negli accordi sindacali integrativi vigenti, e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci., attuando, nei confronti dei soci-lavoratori, impiegati, gli obblighi retributivi e contributivi, le assicurazioni obbligatorie e ogni altro patto di lavoro stabilito per il personale stesso. L'impresa solleva l'Ente da qualsiasi responsabilità nei confronti dei lavoratori, dipendenti e soci, assumendosi integralmente l'onere del corretto trattamento retributivo, contributivo e assistenziale, anche in sede di contenzioso del lavoro.

ART.6- REFERENTE DEL BROKER

Il broker si impegna, in sede di presentazione dell'offerta, a designare un proprio incaricato entro 7 giorni dalla ricevuta comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, in possesso dei requisiti professionali e dell'adeguata esperienza lavorativa indicati in sede di presentazione dell'offerta tecnica. Il broker dovrà comunicare, contestualmente alla designazione del referente, le fasce orarie di presenza ordinaria, i recapiti per il reperimento (numero di telefono, indirizzo di posta elettronica), ed il sostituto del referente in assenza di quest'ultimo, in possesso dei requisiti professionali e dell'adeguata esperienza lavorativa indicati in sede di presentazione dell'offerta tecnica.

Art. 7 – POLIZZA ASSICURATIVA

L'impresa deve essere in possesso di una polizza di assicurazione della responsabilità civile per negligenze od errori professionali, stipulata secondo le modalità di cui all'art. 112 co3 del Dlg.vo 209/2005, per l'attività di intermediazione svolta dalla società, dalle persone fisiche di cui al comma 2 dell'art. 112 del citato decreto, nonché per i danni arrecati da negligenze, errori professionali e infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato deve rispondere a norma di legge non inferiore ad un massimale di almeno 2.500.000,00 per anno e non inferiore ad € 1.500.000,00 per ciascun sinistro.

Ad inizio del rapporto l'affidatario dovrà consegnare copia delle polizze che dovranno essere mantenute per tutto il periodo di validità contrattuale e comunicare successivamente eventuali variazioni.

Art.8- STIPULA DEL CONTRATTO

L'aggiudicatario si impegna a stipulare il contratto, entro il termine assegnato dall'Amministrazione. Tutte le spese contrattuali (calcolate sull'importo delle provvigioni offerte in sede di gara) sono a completo carico del contraente.

Art.9- RISOLUZIONE-RECESSODEL CONTRATTO-

L'Ente si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'adeguatezza del servizio prestato. Nel caso di gravi inadempienze e/o di inefficienza e inadeguatezza dei servizi, l'Ente diffiderà ai broker ad

adempire ovvero a produrre controdeduzioni scritte a quanto necessario per il rispetto delle specifiche del presente capitolato e/o dell'offerta presentata in sede di gara, entro il termine perentorio di dieci giorni, a mezzo raccomandata A/R. Qualora il broker non provveda all'osservanza degli obblighi contrattualmente assunti e per almeno tre volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli, l'Ente potrà procedere di diritto alla risoluzione senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

E' facoltà dell'Ente recedere unilateralmente ai sensi dell'art.1373 c.c. al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei termini come previsto al capoverso precedente.

In caso di risoluzione o recesso del contratto per inadempimento, l'Ente, potrà incamerare, a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione prestata dal Broker, salvo il risarcimento di maggiori danni. L'Ente ha diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del Broker.

Il Broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti

È fatto salvo ogni diritto dell'ente di procedere per i danni subiti.

In ogni caso il contratto sarà risolto ipso iure ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c., e fatta salva comunque la facoltà di chiedere il risarcimento di eventuali danni subiti, nei seguenti casi:

- cancellazione dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e riassicurativi;
- mancato pagamento dei premi assicurativi del Comune entro la scadenza;
- mancato mantenimento della copertura assicurativa di Responsabilità Civile di cui all'art. del presente capitolato;
- in caso di procedura esecutiva o concorsuale nei confronti del broker;
- mancato reintegro della cauzione definitiva decurtata a seguito di applicazione delle penali di cui all'art. 10

Art.10- PENALI.

Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali previsti dal presente capitolato, ovvero nell'offerta presentata in sede di gara, l'Ente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo raccomandata A/R, assegnando al Broker 10 giorni naturali e consecutivi per adempire o per produrre controdeduzioni scritte. Trascorsi infruttuosamente i 10 giorni di cui sopra (inadempimento, mancanza di controdeduzioni o controdeduzioni ritenute non idonee a giustificare il comportamento del Broker), si applicherà, per ogni singola violazione una penale nella misura di:

- € 500,00 per l'inadempimento, gravi omissioni o ritardi rispetto al termine contenuto nella diffida;
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dall'Ente per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Le suddette sanzioni pecuniarie non si escludono e son cumulabili tra loro.

Art. 11 – CANCELLAZIONE DAL R.U.I.

L' eventuale cancellazione, per qualsiasi motivo, dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi di cui all'art. 109 del Dlg.vo 2099/2005 dovrà essere comunicata al Comune di Cervia-Settore Finanze-Servizio Economato-Provveditorato-Utenze-Assicurazioni, con raccomandata R/R, con anticipo in forma scritta, entro il termine perentorio di tre giorni dalla comunicazione del provvedimento di cancellazione. La cancellazione determina la risoluzione immediata del contratto ai sensi dell'art. 9.

Art. 12 – RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI-

L'Amministrazione comunale, ritenuto che l'Impresa aggiudicataria abbia i requisiti di esperienza, capacità e affidabilità idonei a garantire il pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati, per svolgere la funzione di responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 4, lett. g) e 29 del D.Lgs. n. 196 del 2003, la nomina ai sensi e per gli effetti di tali

disposizioni responsabile del trattamento dei dati personali per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze applicative degli obblighi del presente capitolato.

In qualità di Responsabile del trattamento dei dati, l'Impresa aggiudicataria ha il compito e la responsabilità di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto.

Il broker, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dopo avere acquisito preventivo consenso da parte dell'Ente ed, in particolare, deve mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale, non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell'attività contrattuale.

Art.13-TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il broker aggiudicatario, assumerà con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.

Art.14 -REVOCA

Il contratto si intende revocato nel caso di fallimento dell' impresa aggiudicataria

Art. 15 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento alla normativa vigente, al codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa in merito applicabile nell'ambito del territorio dello stato italiano.